

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 2 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (⁽²⁾), il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,06 ECU/100 kg;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 gennaio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso anche decolorato (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,93 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

(²) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.